

## CONVENZIONE QUADRO

tra le Parti

**Fondazione Bruno Kessler** con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del dott. Stefano Forti, Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing (DHWB) della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 11 dicembre 2020, rep. n. 42.856/17.442 reg.ta a Trento il giorno 18 dicembre 2020 al n. 28138, S. 1 T (di seguito “**FBK**”);

e

**A.P.S.P. Margherita Grazioli** – Codice fiscale e P.IVA 00358520229 – con sede legale in Trento, via Via della Resistenza, 63 38123, rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale Luigi Santarelli (di seguito “**Margherita Grazioli**”).

Di seguito le Parti se intese congiuntamente

### Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, con la l.p. n. 14/2005, ha istituito la Fondazione Bruno Kessler, in continuità con le attività dell’Istituto Trentino di Cultura ITC-IRST, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale;
- FBK ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell’innovazione che, trasferendo conoscenze e tecnologie, contribuisca alla crescita della comunità e dell’economia trentina nella quale la Fondazione Bruno Kessler è radicata, promuovendo e sviluppando attività di ricerca in vari settori, principalmente negli ambiti delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale (industria e salute digitale, cyber security, smart cities), dei sensori, dei dispositivi, delle energie sostenibili, degli studi umanistici, della valutazione delle

politiche pubbliche;

- Margherita Grazioli è una A.P.S.P. con lo scopo di fornire servizi di assistenza alla persona;
- Margherita Grazioli è impegnata nella gestione e organizzazione, in proprio o attraverso convenzioni, di una pluralità di servizi quali una Residenza Sanitaria Assistenziale per persone anziane non autosufficienti, un nucleo specializzato per malati di Alzheimer, un centro diurno, degli alloggi protetti, un centro servizi per persone adulto-anziane, un punto di attività riabilitative aperto al pubblico. E' inoltre interessata a fornire servizi sempre migliori e moderni ai propri utenti e collaborare per ricercare metodi innovativi di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- FBK e Margherita Grazioli hanno stipulato, nel 2022, una Convenzione Quadro triennale finalizzata ad avviare studi pilota legati all'utilizzo di tecnologie innovative per il benessere delle persone anziane e non autosufficienti;
- Riconoscendo il valore delle soluzioni avviate, le Parti concordano di proseguire il rapporto di collaborazione sperimentato nell'ultimo triennio. Si conviene e si stipula pertanto quanto segue.

### **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

Con la presente Convenzione, FBK e Margherita Grazioli instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato alla prosecuzione delle attività in corso e all'individuazione, elaborazione ed attivazione di specifici progetti volti a:

- Studi pilota per la progettazione e sperimentazione di soluzioni basate sulla Realtà Virtuale nell'ambito della prevenzione e promozione del benessere mentale (es. ansia, depressione, ecc) degli utenti afferenti all' APSP Margherita Grazioli;
- Progettazione, realizzazione e validazione di soluzioni digitali per la messa a

disposizione di servizi online agli utenti dell'APSP Margherita Grazioli.

Nel caso di ideazione di progetti di ricerca e sviluppo, FBK e Margherita Grazioli si impegnano congiuntamente per ottenere finanziamenti in ambito locale, nazionale ed europeo.

La presente Convenzione Quadro contiene norme di carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di successivi Accordi applicativi. Per quanto non espressamente disposto da tali Accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui alla presente Convenzione Quadro.

## **Articolo 2 – Accordi applicativi**

Il rapporto tra la FBK e Margherita Grazioli si svolgerà sulla base di attività in settori di comune interesse, definiti in appositi Accordi applicativi, anche nella forma di partnership di progetto, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 4.

Detti Accordi applicativi, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 3 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento

della definizione degli Accordi applicativi;

- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppino o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione della presente Convenzione.

Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate saranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista. Le Parti s'impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al corrente nell'esecuzione della propria attività. Le Parti s'impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.

#### **Articolo 4 – Proprietà dei risultati**

E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione e che essa utilizzerà per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto della presente Convenzione, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno in piena ed

intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che per le attività previste nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Articolo 5 - Pubblicazioni**

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso alla altra Parte e richiederne l'assenso, che potrà essere negato solo per considerazioni di confidenzialità o di brevettabilità dei risultati. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Articolo 6 - Accesso ai locali**

Ciascuna Parte consentirà al personale dell'altra, operante nel quadro della presente Convenzione, l'accesso ai propri locali, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. In ogni caso, valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.

#### **Articolo 7 - Responsabilità**

In relazione all'attività prestata, le Parti restano reciprocamente sollevate da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all'altrui personale e/o beni durante la permanenza presso i rispettivi locali e lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione salvo i casi di dolo o colpa grave.

#### **Articolo 8 - Durata**

Le Parti concordano che la presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla firma più recente del presente documento.

Al termine di detto periodo, le Parti contraenti potranno eventualmente rinnovare la Convenzione per un periodo di durata da concordarsi.

#### **Articolo 9 - Recesso**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi all'altra Parte mediante Posta Elettronica Certificata. In tal caso le attività in corso verranno proseguite secondo quanto previsto dai relativi Accordi applicativi.

#### **Articolo 10 – Trattamento di dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano a osservare scrupolosamente quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR. Le Parti assicurano altresì l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, impegnandosi a trattare esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento. I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla legge.

Le Parti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di esperienza, conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto della normativa nazionale e sovranazionale in materia di protezione di dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche sotto il profilo della sicurezza dei dati, ai sensi

dell'art. 32 GDPR, tanto in fase di raccolta, quanto in fase di utilizzo e trasmissione dei dati medesimi. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi, aventi probabilità e gravità diverse, per i diritti e le libertà degli interessati.

Le Parti si impegnano a collaborare, fornendo assistenza reciproca nel riscontro delle eventuali richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dal GDPR.

FBK ha adottato una propria regolamentazione consultabile al link <https://howto.fbk.eu/documenti/regolamenti/>, alla quale il personale delle Parti dovrà uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano il trattamento di dati personali di cui FBK è Titolare. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della Convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e, più in generale, alle informazioni trattate.

L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali da parte di FBK è disponibile al link [https://bit.ly/FBK\\_Informativaprivacy\\_Operatorieconomici](https://bit.ly/FBK_Informativaprivacy_Operatorieconomici), quella in merito al trattamento dei dati personali da parte di Margherita Grazioli è disponibile al link <https://www.apspgrazioli.it/Privacy>.

Le Parti si impegnano sin da ora a sottoscrivere uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali qualora la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione dovesse comportare il trattamento di dati personali. In tale accordo le Parti stabiliranno le regole e i principi delle loro attività di trattamento alla luce della presente Convenzione, conformemente al GDPR e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento

della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima e in modo strumentale al suo espletamento, ai sensi dell'accordo menzionato nel punto precedente, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge.

#### **Articolo 11 - Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

Le Parti concordano che qualunque controversia relativa alla presente Convenzione verrà deferita al Giudice Ordinario competente per valore del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

#### **Articolo 13 - Spese contrattuali**

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente in unico originale e soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di FBK.

**Fondazione Bruno Kessler**  
il Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing  
Dott. Stefano Forti  
.....  
(firmato digitalmente)

**A.P.S.P. Margherita Grazioli**  
Il Presidente  
Luigi Santarelli  
.....  
(firmato digitalmente)